



**COMUNE DI ZERO BRANCO**

**PROVINCIA DI TREVISO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI  
BENEFICI ECONOMICI A ENTI,  
ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI VARI**

**Approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 19.12.2006 e modificato con deliberazione consiliare n. 7 dell'08.02.2010**

## **TITOLO I – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

### **ART. 1 – Principi e finalita'.**

- I. Il Comune di Zero Branco, nel quadro dei principi di legge e delle finalita' statutarie, promuove, sostiene e valorizza l'attivita' dei cittadini, tra loro associati senza scopo di lucro, rivolta a iniziative che esso riconosce utili per lo sviluppo della comunita' civica, nelle sue varie manifestazioni sociali, economiche, naturali, fisiche, culturali e spirituali.
- II. Definisce e disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari, nonche' l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai soggetti e per le attivita' indicate nel comma I, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **ART. 2 – Quadro degli interventi.**

- I. Il Comune contribuisce economicamente ad attivita' svolte, sia da libere associazioni, come da enti pubblici e privati, da societa', da persone fisiche ed in genere da terzi, le quali presentino carattere di pubblica utilita' concorrendo al perseguimento delle finalita' di cui all'articolo precedente.

### **ART. 3 – Forme di intervento.**

L'Amministrazione Comunale puo' intervenire per sostenere le attivita' e le iniziative di cui al presente regolamento mediante le seguenti forme:

- a) la concessione di contributi economici in misura correlata al perseguimento di finalita' di rilevanza pubblica;
- b) fornitura diretta di prestazioni e servizi, riservandosi in tal caso l'Amministrazione di provvedere in economia o mediante affidamento a terzi, in conformita' alla normativa vigente;
- c) predisposizione di spazi, aree e strutture idoneamente attrezzate per pubbliche finalita' e iniziative di carattere generale;
- d) concessione in uso momentaneo di immobili (previa corresponsione di un canone determinato) ad associazioni e volontariato;
- e) prestito, mediante il versamento di idonea cauzione, di attrezzature, materiali, beni mobili in genere all'uopo predisposti o destinati;
- f) concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza;
- g) concessione del patrocinio nel caso che l'iniziativa risponda a finalita' di interesse pubblico.

## **TITOLO II – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

#### **ART. 4 – Tipologie e condizioni.**

- I. I contributi e gli interventi di cui all'articolo 3 possono essere concessi per le seguenti finalità:
  - a) per attività di carattere continuativo (contributi annuali);
  - b) per singole iniziative od opere (contributi una tantum).
- II. Al fine di garantire la continuità dell'attività di associazioni, enti e istituzioni comunali di particolare rilievo, ovvero di iniziative e manifestazioni periodiche di rimarchevole importanza, il Consiglio Comunale può prevedere l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio di previsione (contributi nominativi).
- III. I contributi nominativi di cui al precedente comma sono erogati con le modalità e nei termini stabiliti dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo articolo 16, se trattasi di contributi annuali per attività continuativa, ovvero delle prescrizioni di cui al successivo articolo 21, se trattasi di contributi per iniziative episodiche.
- IV. Il richiedente all'atto di presentazione della domanda deve sempre allegare formale attestazione se per le attività o per le singole iniziative ha richiesto e percepito altri contributi o sovvenzioni e in quale misura.

#### **ART. 5 – Entità del contributo.**

- I. L'Amministrazione ammette a contributo solo le spese che appaiono, a suo insindacabile giudizio, necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda, tenendo eventualmente conto anche di altri contributi o sovvenzioni ottenuti o previsti dal richiedente.
- II. L'entità del contributo viene stabilita dalla Giunta Comunale con l'adozione del provvedimento di concessione stesso secondo i criteri di cui al successivo art. 8.

#### **ART. 6 – Verifica dei requisiti.**

I servizi comunali competenti devono istruire le varie domande verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative con particolare riguardo alla ammissibilità e congruità delle spese previste.

#### **ART. 7 – Enti non iscritti all'Albo.**

Le Associazioni non iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni devono presentare, in allegato alla domanda di contributo, anche la seguente documentazione suppletiva, salvo che non sia stata in precedenza acquisita dal Comune:

- a) atto costitutivo con allegato lo statuto;
- b) copia del codice fiscale dell'ente e partita IVA;
- c) copia del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario;
- d) documentazione ai fini dell'assoggettamento alla ritenuta IRPEG.

#### **ART. 8 – Criteri di concessione.**

- I. La Giunta Comunale delibera la concessione dei contributi sulla base delle norme del presente regolamento e delle linee di indirizzo contenute nella relazione previsionale che correda il bilancio deliberato dal Consiglio Comunale osservando i seguenti criteri:
  - a) rilevanza sociale e di interesse pubblico dell'attività programmata, con priorità per i settori di attività per i quali il Comune ha competenza propria;
  - b) affidabilità soggettiva del soggetto richiedente, valutata sulla base delle precedenti attività;
  - c) validità oggettiva dell'attività per la quale è chiesto il contributo;
  - d) compatibilità dei contributi richiesti in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune.
- II. Con il provvedimento di cui al comma precedente, la Giunta determina anche le modalità di erogazione del contributo e individua il servizio competente alla liquidazione dello stesso.
- III. Della concessione del contributo e delle modalità della sua erogazione viene data immediata comunicazione agli interessati, da parte del servizio competente alla liquidazione.

#### **ART. 9 – Fase di erogazione.**

- I. I servizi comunali competenti provvedono alla liquidazione dei contributi, che avviene con determinazione del Responsabile di servizio, entro i limiti e con le modalità stabiliti dalla Giunta.
- II. L'erogazione del contributo assegnato non può mai prescindere dall'attestazione e dal controllo della rispondenza dell'attività effettivamente realizzata a quella programmata, nonché dalla verifica dei rendiconti di cui ai successivi articoli 16 e 21.
- III. È fatto sempre obbligo della pubblicazione nell'elenco dei beneficiari come stabilito al Titolo V.

#### **ART. 10 – Riduzione del contributo.**

Il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto dalla Giunta, su proposta del Responsabile del servizio competente, qualora venga accertata una diminuzione della spesa rispetto al contributo come determinato dal precedente articolo 5, o una concreta partecipazione da parte di altri enti di cui al IV comma dell'art. 4.

#### **ART. 11 – Revoca del contributo.**

- I. Nel caso che l'attività o l'iniziativa venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal programma a suo tempo presentato al Comune, la Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del servizio competente, procede alla revoca del contributo.
- II. Parimenti, il contributo è revocato qualora:
  - a) la rendicontazione di cui ai successivi articoli 16 e 21 non venga trasmessa, ovvero venga presentata in forma incompleta, entro i limiti stabiliti;
  - b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa.

### **CAPO II – CONTRIBUTI ANNUALI**

#### **ART. 12 – Settori di intervento.**

- I. La Giunta Comunale determina, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, e sulla base delle linee di indirizzo contenute nella relazione previsionale e programmatica, i settori di intervento, per i quali e' prevista la concessione di contributi annuali alle associazioni e agli enti per l'attivita' di carattere continuativo da essi realizzata nell'anno solare cui si riferisce il bilancio di previsione.
- II. La Giunta definisce altresì i termini e le modalita' per la presentazione delle domande nonche' i criteri per l'erogazione dei contributi.

#### **ART. 13 – Soggetti ammessi.**

- I. I contributi annuali possono essere concessi a favore:
  - a) delle associazioni iscritte all'Albo comunale delle Associazioni.
  - b) di enti pubblici e di societa' regolarmente costituiti da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda.
- II. I soggetti beneficiari di contributi ad hoc per singole iniziative od opere non possono includere queste nella richiesta di contributo annuale.

#### **ART. 14 – Domande.**

- I. Le domande di contributo annuale, devono essere firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono contenere la relazione illustrativa dell'attivita' oggetto della domanda, corredata di bilancio preventivo e consuntivo relativo all'esercizio precedente, nonche' la dichiarazione di cui al IV comma dell'art. 4.

#### **ART. 15 – Procedimento.**

Sulle richieste di contributo annuale la Giunta Comunale si pronuncera', adottando i necessari provvedimenti, entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

#### **ART. 16 – Rendicontazione ed erogazione.**

- I. L'erogazione dei contributi annuali e' disposta normalmente in unica soluzione, con le modalita' di cui al precedente articolo 9.
- II. La Giunta puo' disporre la corresponsione di uno o piu' acconti, al fine di consentire l'avvio e/o la continuazione di iniziative o manifestazioni o l'attivita' degli enti beneficiari.
- III. Qualora il contributo concesso sia superiore a € 1.000,00, il rendiconto dovra' essere corredato di idonea documentazione contabile, per un importo non inferiore a quello del contributo medesimo.
- IV. La documentazione di cui al 3° comma dovra' essere presentata entro sei mesi dalla comunicazione della concessione del contributo, pena la revoca del contributo medesimo.

### **CAPO III – CONTRIBUTI PER INIZIATIVE OCCASIONALI**

#### **ART. 17 – Soggetti ed iniziative ammessi.**

- I. I contributi ad hoc possono essere concessi per favorire la realizzazione da parte di associazioni, enti pubblici e privati, società, persone fisiche ed in genere di terzi, di iniziative od opere le quali siano caratterizzate dalle finalità di interesse pubblico di cui all'art.1.
- II. L'iniziativa od opera può essere svolta in collaborazione con il Comune per integrare o completare analoghi interventi, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza.

#### **ART. 18 – Domande.**

- I. Le domande di contributo ad hoc per singole iniziative od opere possono essere presentate a preventivo, almeno due mesi prima dell'effettuazione dell'iniziativa.
- II. La Giunta Comunale può stabilire, a suo discrezionale e motivato giudizio, di accogliere anche domande di contributo presentate a consuntivo, purché entro e non oltre tre mesi dalla conclusione dell'iniziativa.
- III. Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'ente richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi, devono contenere la relazione illustrativa dell'iniziativa od opera oggetto della domanda, corredata di dettagliato bilancio preventivo, nonché l'indicazione precisa circa l'entità del contributo richiesto.

#### **ART. 19 – Procedimento.**

Sulle richieste di contributo ad hoc la Giunta Comunale si pronuncerà entro due mesi dalla data di presentazione della domanda.

#### **ART. 20 – Pubblicità.**

- I. È fatto obbligo agli enti beneficiari di inserire in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative ammesse una apposita informazione che dia conto che esse si svolgono con il contributo economico del Comune
- II. È, invece fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo i casi di patrocinio e di iniziative realizzate in collaborazione con l'amministrazione.

#### **ART. 21 – Rendicontazione ed erogazione.**

- I. L'erogazione dei contributi ad hoc è disposta con le modalità di cui al precedente articolo 9, previa presentazione di rendiconto completo delle entrate e delle spese, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
- II. Qualora il contributo concesso sia superiore ad € 1.000,00, il rendiconto dovrà essere corredato da idonea documentazione contabile, per un importo non inferiore a quello del contributo medesimo.
- III. La dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti dovranno essere presentate entro dieci mesi dal termine dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso, pena la revoca del contributo medesimo.

#### **ART. 22 – Acconti.**

La Giunta, con deliberazione di concessione del contributo, può disporre, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire l'avvio e la realizzazione dell'iniziativa od opera, la corresponsione

di uno o piu' acconti, per un importo complessivo di norma non superiore all'ottanta per cento del contributo concesso.

### **TITOLO III – CONCESSIONE DI BENI**

#### **ART. 23 – Destinatari.**

L'Amministrazione comunale puo' concedere in uso, alle associazioni o enti che statutariamente realizzano attivita' di pubblico interesse, concorrendo nel rispetto delle finalita' di cui al precedente articolo 1, beni immobili di proprieta' comunale da adibire allo svolgimento delle attivita' medesime o a sede dell'ente o associazione stessa.

#### **ART. 24 – Procedimento.**

La concessione in uso di tali beni e' disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale per la concessione di locali e spazi comunali

### **TITOLO IV – CONCESSIONE DI BENEFICI**

#### **ART. 25 – Servizi.**

- I. Il Comune puo' provvedere, previa presentazione di domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa, alla fornitura di prestazioni e di servizi, per la migliore realizzazione di iniziative di particolare interesse pubblico.
- II. La concessione dei benefici di cui al precedente comma viene accordata dal Sindaco o assessore competente, qualora sia possibile provvedere in economia, con mezzi propri dell'amministrazione.
- III. I benefici vengono accordati nel rispetto della normativa vigente in materia di forniture e appalti, nel caso che l'amministrazione intenda provvedere mediante affidamento a terzi.

#### **ART. 26 – Concessioni diverse.**

- I. La concessione in uso occasionale e momentanea di sedi, impianti, suolo pubblico, come anche il prestito di attrezzature, materiali, beni mobili in genere e la concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza, vengono accordati dal Sindaco o assessore competente, dietro domanda corredata della documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa, sempre che la materia non sia diversamente regolamentata da appositi provvedimenti o norme regolamentari.
- II. Nel caso di concessione in uso di sedi, sale, etc., o di prestito di materiali, fatta salva specifica regolamentazione, gli immobili ed i beni devono essere restituiti integri, nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati. Di volta in volta dovra' essere constatata la integrita' dei beni restituiti.
- III. E' facolta' della Giunta comunale stabilire entita' e modalita' di eventuali cauzioni per l'uso dei beni di cui al comma I.
- IV. L'esonero parziale o totale da tariffe o canoni d'uso puo' essere accordato nel rispetto della normativa vigente o delle norme contenute negli specifici Regolamenti Comunali.

#### **ART. 27 – Patrocinio.**

- I. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti viene accordato dal Sindaco previa presentazione di domanda corredata della documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa.
- II. La concessione del patrocinio di cui al comma I, da intendersi esclusivamente quale autorizzazione all'utilizzo dello stemma del Comune, non comporta automaticamente benefici economici od agevolazioni a favore delle iniziative per le quali viene concesso.
- III. Qualora la richiesta di patrocinio comporti la concessione di eventuali benefici economici od agevolazioni in ordine al pagamento di tariffe o canoni d'uso per gli stessi può essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite del presente regolamento e previa adozione di apposito provvedimento della Giunta Comunale conformemente alle norme regolamentari e di legge vigenti in materia.
- IV. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i materiali pubblicitari con cui provvede alla promozione dell'iniziativa.

## **TITOLO V – ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

### **ART. 28 – Istituzione.**

- I. E' istituito, ai sensi del D.P.R. 7.4.2000 N. 118, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.

### **ART. 29 – Dati.**

- I. Per ciascuna persona giuridica, associazione od altro ente ed organismo iscritto all'albo sono indicati i seguenti dati:
  - a) denominazione o ragione sociale;
  - b) natura giuridica del soggetto;
  - c) sede legale, codice fiscale e/o partita IVA;
  - d) importo del contributo o sovvenzione.

Per ciascuna persona fisica iscritta all'albo sono indicati i seguenti dati:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
- b) codice fiscale;
- c) importo del contributo o sovvenzione.

### **ART. 30 – Tenuta e aggiornamento.**

- I. L'albo e' tenuto dal Settore Ragioneria.
- II. L'albo e' aggiornato annualmente con l'inclusione dei soggetti beneficiari dei contributi e delle provvidenze attribuiti nel precedente esercizio.

### **ART. 31 – Pubblicazione.**

- I. L'albo dei soggetti beneficiari e' pubblicato all'albo pretorio del Comune. Della pubblicazione e' data comunicazione ai cittadini con avviso pubblico.
- II. L'albo puo' essere consultato da ogni cittadino anche per via telematica.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 32 – Responsabilita’.**

- I. Le responsabilita’ inerenti e conseguenti alle attivita’ ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di intervento di cui all’art. 4 sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano.
- II. E’ fatto carico ai soggetti organizzatori delle attivita’ ed iniziative ammesse a contributo acquisire le autorizzazioni ed i permessi di legge.
- III. Sono del pari a carico del soggetto beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l’attivita’ o l’iniziativa sovvenzionata possa comportare a termini delle vigenti disposizioni di legge.

### **ART. 33 – Esclusioni.**

- I. Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:
  - a) per i contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia alla regolamentazione esistente;
  - b) per i contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
  - c) per gli interventi urgenti di solidarieta’ in caso di calamita’;
  - d) in genere tutti i casi in cui la materia sia disciplinata da leggi, regolamenti, convenzioni, patti o accordi stipulati, a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque da altre specifiche normative.
- II. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi e regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto non incompatibile con tale normativa.